

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-144 del 14/01/2019
Oggetto	Rinnovo iscrizione e contestuale variazione - dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti art. 216 D.lgs 152/06 Impresa DIRMET S.r.l - sede legale via Tombarello, 1/c - Comune di Valsamoggia - impianto in Via Mattei, 12 Minerbio (BO). P.Iva e C.F. 03272721204.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-81 del 08/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ Impresa **DIRMET S.r.l** - sede legale via Tombarello, 1/c - Comune di Valsamoggia - impianto in Via Mattei, 12 – **Minerbio (BO)**. P.Iva e C.F. **03272721204**.

Rinnovo iscrizione e contestuale variazione

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Decisione:

1. Rinnova l'iscrizione con contestuale variazione alla società **DIRMET S.r.l** RELATIVO all'impianto in Via Mattei, 12 – Minerbio (BO), al numero n° **21475/2018**² del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. Stabilisce che l'attività di gestione dei rifiuti coerentemente alla comunicazione presentata³ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m. è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

3. **Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:**

Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

³ prot Arpae n. 21475/2018 del 17/09/2018 e successive integrazioni

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOFORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a 7000	mc 704*
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=100210-100299-120101-120102-120199-150104-160117-170405-190102-190118-191202-200140		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=100899-110599-110501-120103-120104-120199-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191002-191203-200140		
TIPOLOGIA	3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo CER=150104-150105-150106-191203		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC CER 160216-160214-200136		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER=020104-150102-170203-191204-200139		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=030101-030105-030199-150103-170201-191207-200138-200301		
TIPOLOGIA	10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma CER=160103		

* capacità istantanea

4. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 7000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 3.3: massimo 4800 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1500 tonn/anno

b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di stoccaggio, di cui alle tipologie 5.16, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII.

OPERAZIONE RECUPERO	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	t/a 15000	mc 514
TIPOLOGIA	3.1.3 c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:100210-100299-120101-120102-120199- 150104-160117-170405-190102-190118-191202- 200140		
TIPOLOGIA	3.2.3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110599-110501-120103-120104- 120199-150104-170401-170402-170403-170404- 170406-170407-191002-191203-200140		
TIPOLOGIA	5.6.3 a	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER=160214-160216-200136-200140		
TIPOLOGIA	5.7.3 a	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER=160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8.3 a	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=160118-160122-160216-170401-170411		
TIPOLOGIA	5.19.3	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160216-160214-200136		

* **capacità istantanea**

5 Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

6. Operazione di recupero R4

a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R4, è pari a 15.000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

- tipologia 5.6 : massimo 1100 tonn/anno
- tipologia 5.7 : massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.8 : massimo 1500 tonn/anno

b) La tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM05/02/1998 e s.m. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'attività di recupero **R4**. In particolare i rottami dovranno rispettare le seguenti normative come da tabella sotto riportata al fine di documentare la produzione di EoW (end of waste):

Rottami di ferro e acciaio	Regolamento n° 333/2011 UE
Rottami di alluminio e relative leghe	Regolamento n° 333/2011 UE
Rottami di rame	Regolamento n° 715/2013 UE
Rottami di nichel, piombo, zinco, bronzo, ottone ecc	D.M. 05/02/1998

c) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al al DM05/02/1998 e s.m. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m.(cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub- allegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998 e s.m.i..

7. Avvertenze:

la presente iscrizione ha durata fino al **15.01.2024.**

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito [www.arpa.emr.it:](http://www.arpa.emr.it:www.arpa.emr.it:)
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art_216_1r.pdf;

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 15.10.2023, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 15/01/2024 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- a)** Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b)** Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c)** Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;

d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;

f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione amministrativa è quella acquisita agli atti di ARPAE PGB0 n. 21475/2018 del 17/09/2018 e s.i., mentre per quanto riguarda la scheda tecnica R4 e la planimetria gestionale il riferimento è il PGB030155/2018 del 28/12/2018, mentre per la scheda R13 il riferimento è PGB05186/2019 del 14/01/2019.

- 8.** Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ;
- 9.** Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Dirmet S.r.l. è iscritta con n. 5376/2014 al registro delle imprese della provincia di Bologna che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti⁶, successivamente modificata con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 220 agli atti P.G. n. 15417 del 23/03/2016, e determine n° Det-Amb--2016/2839 e n° Det-Amb--2017/4569 rilasciata da ARPAE.

L'impianto oggetto del provvedimento di rinnovo e contestuale variazione è stato assoggettato preventivamente alla procedura di Screening per incrementare il quantitativo di rifiuti gestiti con operazione di recupero R4 da 2000 a 15000 tonn/a. La procedura si è conclusa con la Delibera di Giunta Regionale n° 423 del 26/03/2018 con l'esclusione dell'assoggettamento del progetto in esame dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, non avendo riscontrato impatti negativi e significativi sull'ambiente, in relazione ai criteri dell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare la modifica con gli opportuni presidi per la sua mitigazione, presenta una tipologia di impatti potenziali poco significativi e totalmente mitigabili, inoltre la sua localizzazione è in ambito industriale.

La procedura conclusiva sopra richiamata di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 423 del 26/03/2018 ha fissato delle prescrizioni in riferimento "al quadro di riferimento progettuale" che la ditta ha ottemperato in fase di presentazione della domanda di rinnovo della comunicazione.

Vista l'esclusione dalla procedura di VIA la società Dirmet S.r.l. ha comunicato in data 17/09/2018, agli atti protocollo PGB0 n. 21475/2018 del 17/09/2018 e s.i.⁷, il rinnovo dell'iscrizione con contestuale variazione al fine di incrementare il quantitativo annuale di rifiuti da 2000 t/a a 15000 t/a inerente l'operazione di recupero R4.

Successivamente la società Dirmet in data 27/09/2018 PGB022366/2018, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria.

In data 21/12/2018 ARPAE SAC Bologna ha interrotto il procedimento⁸ per richiesta di integrazione e chiarimenti, riguardo le schede tecniche e la planimetria.

La società Dirmet in data 28/12/2018 PGB030155/2018, ha trasmesso documentazione integrativa con presentazione di nuove schede tecniche (R4 e R13 e nuova planimetria che sostituiscono le precedenti. A seguito di un mero errore materiale riscontrato nella scheda tecnica R13 Dirmet srl ha trasmesso in data 14/01/2019⁹ nuova scheda tecnica R13 che sostituisce la precedente.

Il gestore è in possesso delle certificazioni ai sensi dei regolamenti Regolamenti n. 333/2011/UE scad. 26/05/2019 e n. 715/2013/UE scad. 26/05/2019, che ha allegato alla domanda. Detta

⁶ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

⁷ Vedi nota PGB022366/2018 del 27/09/2018, PGB022366/2018 del 27/09/2018 e PGB030155/2018 del 28/12/2018;

⁸ agli atti PGB0/29852 del 21/12/2018

⁹ agli atti PGB0/5186 del 14/01/2019

certificazione dovrà essere rinnovata alla scadenza al fine di certificare la produzione di EoW (end of waste), ed i nuovi certificati dovranno essere trasmessi a questa Agenzia.

In data 27/09/2018 ARPAE ha richiesto¹⁰ il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 27/10/2018. Pertanto si propone di concludere il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento di iscrizione potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m. in capo alla ditta sopracitata.

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23/03/2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Descrizione dell'attività

L'area oggetto dell'attività di recupero rifiuti è sita all'interno del territorio urbanizzato ed individuata nella tavola 1.3 del RUE come ambito ASP1.2 - Ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso di attuazione di rilievo comunale. In tali ambiti sono ammessi gli usi C5 - Attività di recupero e preparazione e riciclaggio di cascami e rottami (metallici e non metallici), di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse.

In relazione alla conformità urbanistica e territoriale di livello comunale, trattandosi di attività esistente prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale si rileva la conformità urbanistica ed acustica come si evince dal parere Comunale in atti PGB0/2018/5589 del 06/03/2018).

L'azienda nell'ambito della procedura di Screening riguardo il rumore, ha documentato, il rispetto dei limiti di legge¹¹ nelle aree esaminate per tutto il periodo diurno in cui vengono svolte le attività lavorative dello stabilimento in oggetto di iscrizione.

¹⁰ Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_95857_20180927 del 27/09/2018

¹¹ fissati dal Comune di Minerbio

Le attività svolte dalla società Dirmet sono essenzialmente operazioni di selezione/cernita sia manuale che meccanica mediante trinciatura e cesoiatura, quest'ultima operazione è svolta mediante la cesoia industriale marca Bonfiglioli alimentata con motore diesel e posizionata all'interno dell'edificio. L'evacuazione dei fumi generati dalla cesoia avviene mediante canna fumaria posizionata a tetto come da documentazione presentata agli atti¹² di questa Agenzia inerente la posa in opera foto e il relativo rapporto di verifica di funzionamento.

Dirmet effettua anche il trattamento di cavi di rame ed alluminio ricoperti da guaine in materiale plastico mediante macchine spelacavi e granulatori; dette operazioni sono finalizzate alla produzione di EoW (end of waste), o MPS secondo quanto disposto dall'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

Queste attività rientrano tra le operazioni di recupero codificate R4.

Oltre alle operazioni di recupero R4 la società svolge anche operazione di puro stoccaggio R13 riguardo i rottami metallici, RAEE, rifiuti in plastica, legno e pneumatici.

Valutazioni tecniche

L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto, la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale.

Viene confermata il proseguimento dell'attività con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

12 PGBO22366/2018 del 27/09/2018

La convenzione¹³ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana ¹⁴
Dott.ssa Patrizia Vitali
*(documento firmato digitalmente)*¹⁵

13 Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

14 Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

15 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.